



IL LAVORO SPORTIVO

28 Settembre 2023

Avv. Guido Martinelli

*«1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico e di assicurare **la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport**, Il Governo e' delegato ad adottare,.. uno o più decreti ... secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.....*

«.....

- b) Riconoscimento della *specificità dello sport* e del rapporto di lavoro sportivo ...
- c) Individuazione ... *nell'ambito della specificità* di cui alla lettera b) del presente comma della *figura del lavoratore sportivo ivi compresa la figura del direttore di gara senza alcuna distinzione di genere indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta ...»*

«.....La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport...»

PRIMA CONSEGUENZE: SI ANNULLANO QUASI
INTEGRALMENTE LE DIFFERENZE TRA SPORT
DILETTANTISTICO E PROFESSIONISTICO

1. Nessuna differenza sotto il profilo
dell'inquadramento del rapporto di lavoro e dello
svincolo
2. Lucratività anche nel dilettantismo che può arrivare
fino all'80 per cento

«.....

- f) **Attività fisica o attività motoria**: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo
- nn) **sport**: qualsiasi forma di attività fisica **fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli»

1. *Necessità di distinguere il lavoro sportivo dallo svolgimento di attività fisiche o motorie. La pallacanestro è sport, la ginnastica per anziani, quella estetica, quella riabilitativa o quella di mero potenziamento è attività motoria*
2. *Ragione della specificità dello sport: la componente ludica*
3. *Distinguere chi lavora per lo sport dal lavoratore sportivo*

«Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.»

Il lavoro sportivo prima della riforma

Corte di Cassazione Sentenza 602/2014:

« Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che **la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario»**

**Dal primo luglio 2023 è abrogata la disciplina fiscale
dei c.d. compensi sportivi**

Il lavoro sportivo prima della riforma

La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, tutte emesse tra dicembre e gennaio 2022, sul lavoro sportivo dilettantistico (oltre 30, alcune sono: n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022), tutte della sezione lavoro, ha ritenuto **che in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir non possano essere riconosciuti** (“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono ...”)

Vengono escluse dalla Cassazione dall'area dei redditi diversi:

“le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”.

Motivazione:

“l'incipit” dell'art. 67 Tuir, che esclude dai “redditi diversi», quelli conseguiti «nell'esercizio di arti e professioni» o in relazione alla «qualità di lavoratore dipendente».

La Cassazione chiarisce che i compensi ex art. 67 Tuir potevano essere erogati soltanto *“in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale»* e purchè soggetto percettore **non svolgesse tale attività con carattere professionale** e cioè *“in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”*.

Unica sentenza contraria: Cass. Civ. Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo intendendosi come tale quello prestato con finalità **sinallagmatiche** (subordinato o autonomo o, ricorrendone i presupposti, nella forma di prestazioni occasionali) **doveva e dovrà avvenire di caso in caso**, definendo, **preferibilmente** in forma scritta e con estrema cura le caratteristiche del rapporto di lavoro che si va ad instaurare.

Ne deriva che non corretto appare il parallelo tra la disciplina della riforma e quella dei compensi sportivi

Risulta, quindi, **smentita** la tesi esposta nella circolare 1/2016 dell' Ispettorato nazionale del lavoro, secondo la quale “... la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di **riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale** volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro ...”.

IL LAVORO SPORTIVO DOVRA' NECESSARIAMENTE ESSERE INQUADRATO TRA I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO. NON ESISTE UN TERTIUM GENUS


Quarta sezione della Corte di Cassazione sentenza del 13.10.22 n. 29973/22 :

".. al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua **effettiva natura** e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione si accompagna (Corte cost. sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile **"l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali"** (sentenza n. 76 del 2015 cit. punto 8 del considerato in diritto)«

DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA. COSA ACCADE: RISOLUZIONE O TRASFORMAZIONE

APPLICAZIONE DELLA SANATORIA AI PERIODI PREGRESSI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA (VEDI C. APP. ROMA SEZ. LAVORO SENT. N. 1344/23 E TRIB. FROSINONE N. 351/22)

Ordinamento sportivo - ingresso



Il tesseramento – art. 15 D.Lgs. N. 36/21

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è **autorizzata** a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, **nei casi ammessi**, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato **ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni** organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a **ricoprire presso le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari**, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale**, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

1. Tesseramento come atto associativo – Caratteristico degli EPS
2. Tesseramento come atto autorizzatorio – Caratteristico delle FSN / DSA
3. Durata del tesseramento – anno sportivo – biennale?
4. Distinzioni tra tesserato e associato
5. Distinzioni tra vincolo di tesseramento e vincolo negoziale
6. Problema del vincolo biennale

1. La richiesta di tesseramento del minore deve—essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. **Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale..**
- 2 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età (ERA 12 IN ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 316 C.C.) non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

COME DOCUMENTARLO CON IL TESSERAMENTO ON LINE?

1. *Le limitazioni alla **liberta' contrattuale dell'atleta**, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti.. **Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.***
- A) Si applica anche ai volontari non titolari di contratto?

«...1. A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un **tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni**. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.»

Il vincolo di tesseramento

2. *Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, **in caso di primo contratto di lavoro sportivo**:*
 - a) **le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso**, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
 - b) **le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso**, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
3. *La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della **durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi***

Il premio di formazione tecnica

- a) Come venire a conoscenza della sottoscrizione del primo contratto in assenza di obbligo di deposito
- b) Per determinare il premio secondo i criteri fissati del decreto necessità di esaminare il testo del contratto. Problemi di privacy.
Rischio di secondi contratti....
- c) Il pagamento del premio potrà essere preclusivo al tesseramento?
Chi ne garantirà successivamente il versamento?
- d) Legittimità del vincolo negoziale per i volontari. Dubbio
- e) Premio alla società professionistica che ha cresciuto un atleta che sottoscrive il primo contratto di lavoro dilettantistico

- Società di capitali professionistiche
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RAS
- Enti del terzo settore iscritti al RAS
- FSN / DSA / EPS anche paralimpiche
- Coni, Cip, Sport e Salute
- Tesserati

Prestazioni gratuite:

- Volontari

Prestazioni retribuite:

- Lavoratori sportivi obbligo di tesseramento **d.lgs. n. 36**
- Collaboratori amministrativi – gestionali **d lgs. n. 36**
- Addetti agli impianti sportivi **codice civile**
- Amministratori di ASD / SSD **codice civile**
- Professionisti «civili» e fornitori terzi **codice civile**

I volontari del terzo settore

Si definisce “volontario” colui che, per sua libera scelta, svolge attività **in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del terzo settore.** Il volontario, personalmente, **spontaneamente e gratuitamente, e per soli fini di solidarietà,** mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione. **L’organo sociale competente può deliberare dei rimborsi spese ai volontari, regolarmente iscritti in un apposito registro tenuto dall’ente, a condizione che non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e che si riferiscano a spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi spese forfetari. Non può essere volontario colui che ha instaurato qualsiasi forma di lavoro retribuito con l’ente stesso. È prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**

- 1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.*

Art. 29 D.Lgs. N. 36/21 – Prestazioni sportive dei volontari

2. *Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate **esclusivamente** le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche **a fronte di autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.*

3. *Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.*
4. *Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica **l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.***

- «1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.*
- 2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.»*

COMPRENDE SIA L'ATTIVITA' GRATUITA CHE QUELLA RETRIBUITA
UNICA FORMA ASSICURATIVA PREVISTA PER I LAVORATORI
SPORTIVI COCOCO

- **Art. 29 d.lgs. n. 36:** i volontari: *«mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ma **esclusivamente con finalità amatoriali***
- **Art. 17 cts:** i volontari: *«mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto ed **esclusivamente per fini di solidarietà***

- LA FIGURA DI VOLONTARIO NON COINCIDE NECESSARIAMENTE CON QUELLA DI TESSERATO O DI SOCIO /ASSOCIATO
- COME INDIVIDUARE I VOLONTARI NELLO SPORT. GLI ATLETI? I DIRIGENTI?
- COMPATIBILITA' TRA LAVORATORE SPORTIVO PER UN SODALIZIO SPORTIVO E VOLONTARIO PER FSN / DSA / EPS
- OBBLIGO PER LE SPORTIVE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI VIDIMATO??

“...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

« Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.»

I volontari a titolo gratuito

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
- 5) Copertura assicurativa morte e invalidità permanente per i tesserati delle sportive + **responsabilità civile per terzo settore e sport post riforma**
- 6) **Responsabilità degli amministratori in caso di mancata indicazione dei volontari e conseguente mancata copertura assicurativa**

Prima fascia:

1. Volontari
2. Lavoratori sportivi dilettanti con compensi fino a cinquemila euro
3. Collaboratori amministrativo gestionali per compensi fino a cinquemila euro

Comunicazione preventiva per 2 e 3

No Irap

No Inail

In caso di più incarichi il compenso si cumula al fine del supero dei 5.000 euro

No dvr e adempimenti lavoro

Manca inquadramento sotto il profilo lavoristico

Lavoro sportivo – possibile inquadramento lavoro per compensi inferiori ai 5.000 euro

Prima fascia:

L'art. 51 co. 2 lett. b del d. lgs. n. 36/21 modifica, con decorrenza primo luglio, l'art. 53 co. 2 lett. a) del Tuir. La norma così novellata recita:

“2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) I redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36”

Premesso che l'esercizio di arti o professioni (la partita iva tanto per intenderci) è previsto dal primo comma dell'art. 53, quali sarebbero questi redditi che non costituiscono contratto di lavoro subordinato o cococo se non quelli per prestazioni inferiore ai cinquemila euro.

Lavoro sportivo

Aspetti salienti della proposta di decreto correttivo

Seconda fascia tra 5.000 e 15.000 euro di compenso per periodo di imposta:

Ritenute previdenziali. Fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 per cento del compenso. No in caso di rapporto di lavoro subordinato

No ritenute fiscali

No Inail per cococo

No Irap per cococo

Si DVR e adempimenti lavoro

Terza fascia compensi superiori a 15.000 euro

Ritenute previdenziali. Fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 per cento del compenso. No in caso di rapporto di lavoro subordinato

Ritenute fiscali

No Inail per cococo

Si Irap al supero di 85.000 euro per cococo

Si DVR e adempimenti lavoro

I lavoratori sportivi art. 25 D.Lgs. n. 36/21

E' lavoratore sportivo il soggetto tesserato che sia:

atleta, Manca definizione legislativa; allenatore, Manca definizione legislativa istruttore, Manca definizione legislativa; direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico Manca definizione legislativa direttore di gara:

«... e che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.»

«...E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali...»

I lavoratori sportivi art. 25 D.Lgs. n. 36/21

La categoria residuale si definisce dalla lettura dei regolamenti tecnici delle FSN / DSA / EPS. Non sussiste alcuna discrezionalità da parte loro. Si deve attendere il decreto ministeriale

Problema delle mansioni indicate dalla legge e svolte da soggetto con qualifica non prevista come lavoratore sportivo (ad esempio risorsa qualificata come segretario che svolge le mansioni di direttore sportivo)

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto
di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
di un rapporto di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. (contratto
d'opera o art. 2230 c.c. prestazione d'opera intellettuale?)

Se di lavoro autonomo potrà essere:

Esercizio di arti o professioni
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo
409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Prestazioni occasionali *«sulla base della disciplina vigente»*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle **organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi** interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, **si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport** da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro 9 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

I lavoratori sportivi pubblici dipendenti

Publici dipendenti nello sport:

- 1. Volontari: semplice comunicazione al superiore gerarchico*
- 2. Lavoratori sportivi, amministrativo – gestionali (dubbio?), necessità di autorizzazione espressa. silenzio assenso*
- 3. Possono ricevere premi*
- 4. Problema dei tecnici militari distaccati presso le Federazioni*
- 5. In attesa del decreto*

I lavoratori sportivi subordinati – art. 26

- 1) Si applica sia ai rapporti di lavoro professionistici che dilettantistici
- 2) Si riportano sostanzialmente i contenuti della legge n. 91/81 che viene abrogata salvo il diritto per la società che ha formato l'atleta di fargli sottoscrivere il primo contratto da lavoratore sportivo e il potere delle Federazioni di adottare controlli amministrativi (Covisoc – comtec, ecc.)
- 3) Non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali obbligatorie
- 4) Non si applicano alcune norme dello statuto dei diritti dei lavoratori incompatibili con l'ordinamento sportivo. **E' solo qui la specificità del lavoro sportivo?**
- 5) Contratti a termine rinnovabili e cedibili fino a 5 anni
- 6) Possibilità di clausole compromissorie
- 7) Divieto di clausole di non concorrenza.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

Non godono della fascia esente di cinquemila euro ai fini previdenziali

Godono della fascia esente dei 15.000 euro ai fini fiscali

Gli sportivi già inquadrati nel regime spettacolo hanno sei mesi di tempo per decidere se passare al nuovo inquadramento o rimanere nel precedente

L'ART. 26 RICONOSCE LA POSSIBILITÀ DI ISTITUIRE UN FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO GESTITO DA RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ E DEGLI SPORTIVI EX ART. 2123 C.C. (PER SUBORDINATI E COCOCO?)

L'ART. 35 CO. 5 CONSENTE ALLE FEDERAZIONI E AI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI SPORTIVI INTERESSATI DI ISTITUIRE FORME PENSIONISTICHE INTEGRATIVE PER TUTTI I LAVORATORI, ANCHE NON SUBORDINATI

Il lavoro sportivo dilettantistico come co.co.co. - art. 28

Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) *la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*

LE 24 ORE SONO CONTEGGIATE COME MEDIA SETTIMANALE

b) *le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.*

LE PRESTAZIONI DEBONO ESSERE COORDINATE SOTTO IL PROFILO TECNICO SPORTIVO. PERTANTO LA PRESUNZIONE NON PUO' OPERARE PER ATTIVITA' NON STRETTAMENTE ATTINENTI ALLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE

Art. 409 n.3 cpc:

«La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»

Il lavoro sportivo dilettantistico come co.co.co.

L'art. 2 D.LGS. 81/15 (C.D. JOBS ACT) prevede, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato :

- Alle collaborazioni con *«prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.»*

«Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione:

- a) le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,*
- b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,*
- c) le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni*
- d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*

Quindi: Per le sportive non si applica la presunzione di lavoro subordinato e pertanto anche le collaborazioni “organizzate” dal committente possono essere inquadrare come cococo sia per I lavoratori sportivi che per gli amministrativo gestionali sia per altre forme di cococo

Trattamento pensionistico

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino al massimale annualmente determinato. Fino al 31 dicembre 2027 per i lavoratori sportivi dilettanti autonomi la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.

La vera novità della riforma è la copertura assistenziale prevista per i lavoratori autonomi dilettanti, in gran parte fino ad oggi retribuiti come redditi diversi.

Per i lavoratori sportivi con contratto in essere al primo luglio da reddito diverso «*non si dà luogo a recupero contributivo*»

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

- PROBLEMA DEL CUMULO DI PIU' COMPENSI DA LAVORO SPORTIVO. QUANDO NASCE L'OBBLIGO DELLA PARTITA IVA?
- PROBLEMA DELLO SPORTIVO CHE FA ATTIVITA' PER SOGGETTI NON SPORTIVI

IN PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA SI CUMULANO CON I REDDITI DA LAVORO SPORTIVO SUPERIORI AI 15.000 EURO PER IL 2023 DOPPIA FASCIA ESENTE

LA FASCIA ESENTE DEI 15.000 EURO SI APPLICA ANCHE NEL PROFESSIONISMO ESCLUSIVAMENTE PER LE RETRIBUZIONI DEI GIOVANI ATLETI UNDER 23 TESSERATI DA SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE IL CUI FATTURATO NELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE SIA STATO INFERIORE A 5.000.000 DI EURO

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle **competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Lavoro sportivo

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

per accedere a benefici
pubblici



Certificazione natura
dilettantistica

possono iscriversi al Registro nazionale delle attività dilettantistiche gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Strumento che serve per:

Enti terzo settore

Comunicazione
lavoratori

Gli adempimenti

- Dal 31 agosto 2021 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – **problema di chi sia la competenza al riconoscimento ai fini sportivi delle asd / ssd.**

ADEMPIMENTO	FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO
1) <u>Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro</u>	Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego
1) <u>Comunicazione "UNIEMENS" all'INPS</u>	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro
1) <u>Emissione di cedolino paga</u>	Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
<u>Predisposizione del modello F24</u>	Possibilità di generarla tramite il Registro mediante il Registro
<u>Comunicazione all'INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto</u>	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
<u>Predisposizione della Certificazione Unica</u>	Generazione della Certificazione e predisposizione di file per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante intermediario

Gli apprendisti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani **atleti**,, **le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

.**Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.**

7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La tutela sanitaria dei lavoratori

Art. 32 – d. lgs. n. 36/21:

«1. *L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute,entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che *svolga prestazioni di carattere non occasionale*, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.*

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

L'idoneità sportiva agonistica e non agonistica

Art. 32 – d. lgs. n. 36/21:

«....

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

1. *I lavoratori subordinati sportivi*, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni *per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. *Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*

FONDO PENSIONE LAVORATORI SPORTIVI

lavoratori sportivi professionisti sia autonomi che subordinati: fondo pensione lavoratori sportivi

lavoratori sportivi dilettanti subordinati: fondo pensione lavoratori sportivi

lavoratori sportivi dilettanti autonomi e cococo: gestione separata inps

Gli istruttori già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Lavoratori autonomi dilettanti che risultino **assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa **aliquota** contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita in misura pari al 24 per cento**. Non si applicano aliquote aggiuntive

Lavoratori autonomi dilettanti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita in misura pari al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS

Per i lavoratori dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa-iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita nella misura pari al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS

Le collaborazioni amministrativo-gestionali – art. 37

1. Ricorrendone i presupposti, *l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.*
2. *Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.*
3. *I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.*

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. (abrogato)

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

1. I collaboratori amministrativo – gestionali non sono lavoratori sportivi – SI PAGA INAIL
2. Indeterminatezza della categoria – non indicati neanche nelle definizioni
3. Se subordinati si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato.
4. Non si applica la presunzione delle 24 ore
5. Non obbligatorio il requisito del tesseramento
6. Viene meno il requisito della non professionalità
7. Si cumulano le fasce esenti con eventuale contratto di lavoro sportivo? Sia ai fini previdenziali che fiscali?

1. Il medico e il massaggiatore del club: lavoratori sportivi?
2. L'assistente bagnante: lavoratore sportivo ?
3. Il maestro di sci
4. L'istruttore di vela

Alcuni casi particolari – l'assistente bagnante

Qualificazione professionale riconosciuta in capo al Ministero delle infrastrutture

l'obbligatorietà della presenza in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico (in quanto, a prescindere dalle dimensioni, non appare preventivabile il numero di persone che accederanno all'impianto)

l'obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti,
il riconoscimento di un compenso fisso predeterminato non legato alla concreta attività svolta,

la distinzione operata rispetto alla figura dell'istruttore o dell'allenatore porta a ritenere che alla prestazione dell'assistente bagnante si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

1. *Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.*
2. *Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.*
3. *Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:*
 - a) *l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
 - b) *lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;*
 - c) *la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.*

4. *Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.*
5. *La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. **Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.** L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.*

DA EVIDENZIARE COME LA DISTINZIONE TRA AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE E' STATA RICAVATA, SULLA SCIA DI QUANTO GIA' PREVEDEVA LA LEGGE N. 91/81 SUL PRESUPPOSTO DELLA INTENSITA' DEL RAPPORTO PIUTTOSTO CHE DALLA ETERODIREZIONE.

*DETTO PRESUPPOSTO APPARE APPLICATO A CONTRARIIS PER I DILETTANTI CON LA PRESUNZIONE DI COCOCO
APPLICAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO*



ARTICOLO 41
RICONOSCIMENTO DEL CHINESIOLOGO DI BASE,
DEL CHINESIOLOGO DELLE ATTIVITA' MOTORIE
PREVENTIVE ED ADATTATE,
DEL CHINESIOLOGO SPORTIVO E DEL MANAGER

Articolo 41

«...1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, **del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.**

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto.....

3 Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto....

4 Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

DA EVIDENZIARE CHE NON VIENE RICONOSCIUTA LORO UNA ESCLUSIVA E SI INTERFERISCE CON L'ATTIVITA' DIDATTICA POSTA IN ESSERE DA FSN / DSA / EPS

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Articolo 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

Articolo 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive

3. *L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.*
4. *Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:*
 - a) *le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;*
 - b) *le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.*

COSA RIMANE???

Articolo 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive

5. *In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.*

6. *Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).*

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì

essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Si ricorda che le presentazioni costituiscono materiale didattico ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ss.mm.ii. Tutti i diritti appartengono all'autore. Non è consentita la copia né la riproduzione. La diffusione è consentita nei soli limiti della divulgazione scientifica, senza scopo di lucro e purché se ne citi la fonte.

**Grazie per la comprensione
Avv. Guido Martinelli
(gumartino55@gmail.com)**